

Legge regionale 01 dicembre 1986 , n. 51 - TESTO VIGENTE dal 29/01/2002

**Interventi finanziari nonché modifiche ed integrazioni di leggi regionali concernenti il settore del commercio.**

**CAPO II**

*Modifiche alle leggi regionali 3 giugno 1978, n. 49 e 5 giugno 1967, n. 9*

**Art. 4**

L' erogazione dei contributi concessi ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è subordinata alla persistenza della destinazione dei beni, cui i contributi sono stati destinati, alle finalità che ne hanno determinato la concessione.

Per l' erogazione delle rate dei contributi di cui al comma precedente non è necessario il rilascio di alcuna attestazione da parte dell' istituto finanziatore o degli uffici o enti competenti. È peraltro fatto obbligo agli enti mutuanti di comunicare alla Direzione regionale del commercio e del turismo, fornendo la relativa documentazione, qualsiasi mutamento delle condizioni stabilite dal decreto di concessione ed in particolare:

- a) mutamenti nella destinazione economica dei beni per i quali il contributo è stato concesso;
- b) mutamenti nella situazione giuridica dell' impresa beneficiaria;
- c) variazioni della durata e dell' ammontare del mutuo o del finanziamento cui si riferisce il contributo.

**Art. 5**

Le norme di cui al precedente articolo 4 si applicano anche per l' erogazione dei ratei di contributo concessi ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9.